



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 52 del 31/05/2022

OGGETTO: TARIFFE TARI PER L'ANNO 2022 - APPROVAZIONE

L'anno 31/05/2022, addì trentuno del mese di Maggio alle ore 18:00, nell'apposita Sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno diramato dal Presidente in data 26/31/05/2022, in sessione straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene verbalizzata in calce) risultano presenti i Signori:

	Nome	P			Nome		
1	BERNARDI ANGIOLO	X		14	MARROCU GIAMPAOLO		X
2	BETTI EMILIANO	X		15	MARTINI ALBERTO	X	
3	BIANCHI DANIELE		X	16	MARZARO GIANMARCO	X	
4	BOGGI ILARIA	X		17	PANCRAZI MASSIMO	X	
5	CAMBI IACOPO	X		18	PARDINI PAOLO	X	
6	CASTELLANI FRANCO	X		19	PISANO ANGELA	X	
7	CASUCCI ANTONIO	X		20	PORCARO ALBERTO	X	
8	DELL'INNOCENTI FRANCA	X		21	SIMONINI FRANCESCO	X	
9	DI LISI CINZIA	X		22	TACCINI MARIA CRISTINA	X	
10	DIVERSI DANIELE	X		23	TRIGGIANI DONATA	X	
11	GIORDANI GIACOMO	X		24	VITIELLO LUIGI	X	
12	MARMEGGI ALESSANDRO	X		25	DI MAIO SERGIO	X	
13	LOTTI GIUSEPPINA MARIELLA	X					

Presiede il Sig. Paolo Pardini

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato dal D.lgs. 18/08/2000 n°267, il Segretario Generale Dott.ssa Paola Maria La Franca, con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente essendo presenti N. 23 Membri su N. 25 assegnati dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg.:

SIMONINI FRANCESCO, TRIGGIANI DONATA

Risultano partecipanti alla seduta gli Assessori:

PANCRAZZI FILIPPO, CECHELLI MATTEO, CECCARELLI LARA, PAOLICCHI ROBERTA, SCATENA LUCIA, CORUCCI FRANCESCO

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Conclusionem la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione con modalità elettronica, la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge 160/2019 che ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, e s.m.i., recanti la disciplina della TARI;

considerato che:

- l'art. 1, comma 651 della legge 147/2013 prevede che il Comune, nella commisurazione della tariffa TARI tiene conto dei criteri determinati con il D.P.R. 158/1999;
- a norma dell'art. 654 della legge di cui al punto precedente, il gettito della TARI deve garantire la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio del servizio, compresi i costi di gestione delle discariche ed esclusi i costi dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683 della legge 147/2013 prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. 3, comma 5 quinquies, del decreto legge 30/12/2021 n. 228 (Milleproroghe), convertito con modificazioni con legge 15/2022, dispone "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno", svincolandoli così dal termine per l'approvazione del bilancio, prorogato al 31 maggio 2022 dal successivo comma 5-sexiesdecies;
- l'art. 43, comma 11, del decreto legge 17/05/2022, n. 50 dispone che nell'ipotesi in cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al precedente periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Richiamato l'art. 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato All'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, fra cui la predisposizione e l'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono l'attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e d'investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base dei costi efficienti e del principio di “chi inquina paga”;

Richiamato inoltre il D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020, che ha introdotto, tra l'altro, modifiche alla disciplina dei rifiuti urbani e dei loro assimilati, comportando, altresì, la necessità di configurare opportuni meccanismi correttivi dei costi, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni;

Richiamate:

- la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio 2018-2021 (MTR), definendo i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti.
- la deliberazione ARERA n. 444/2019/R/RIF del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

Vista la deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. ”Approvazione del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, di cui all'*Allegato A* alla predetta deliberazione, con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025;

Richiamato in particolare l'art. 7 della summenzionata delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF, il quale disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto piano economico finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le predette determinazioni e disponendo, altresì, che fino all'approvazione da parte dell'Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Dato atto che la summenzionata delibera riguarda la determinazione dei costi del servizio e non regola la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che continua ad essere disciplinata dal D.P.R. 158/1999;

Richiamata la determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021 del 04/11/2021, la quale fornisce chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 e la definizione delle modalità operative per la trasmissione di piani economico finanziari;

Richiamate le deliberazioni Arera n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 e n. 68/2022/R/RIF del 22/02/2022 volte ad integrare quanto previsto nell'*Allegato A* della summenzionata deliberazione n. 363/2021/R/RIF;

Considerato, pertanto, che a partire dall'anno 2022 Il Piano Economico Finanziario TARI deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal metodo MTR-2 con valenza pluriennale,

indicando l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022-2025, prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa, in maniera residuale, la possibilità di revisione annuale del PEF, purché adeguatamente motivata;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di San Giuliano Terme è presente e operante l'Ente di Governo dell'Ambito, previsto ai sensi del D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011, ATO Toscana Costa, il quale svolge pertanto le funzioni dell'Ente territorialmente competente;

Richiamato il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.78 del 27/12/2017, da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 38 del 30/06/2021;

Richiamata la propria precedente deliberazione n.51 del 31/05/2022 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 il Piano Economico Finanziario (PEF), validato da ATO Toscana Costa con determinazione nr. 28/Direttore Generale del 27/04/2022;

tenuto conto che il gettito del tributo, al netto delle riduzioni che comportano una minore attitudine a produrre rifiuti o comunque a fruire del servizio pubblico di gestione dei rifiuti (compostaggio domestico, conferimenti ai centri di raccolta, rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo) dovrà garantire la copertura integrale dei costi del servizio 2022, risultante dal PEF 2022, tenendo conto altresì del contributo per le scuole statali erogato dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art. 1 comma 655 della L. 147/2013 e delle altre voci previste dalla summenzionata determina ARERA n. 02/DRIF/2021 (recupero evasione tributaria, sanzioni, ecc...);

Tenuto conto che:

- le minori entrate conseguenti alle agevolazioni previste dall'art. 20 del suddetto regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (agevolazioni approvate dal Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della legge 147/2013) sono finanziate con le risorse del bilancio derivanti dalla fiscalità generale;
- le riduzioni TARI per l'anno 2022, previste rispettivamente per le utenze domestiche e a sostegno delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle proprie attività a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, (agevolazioni approvate dal Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della legge 147/2013), di cui alla delibera di modifica del regolamento TARI n. 36 del 28/04/2022, da ultimo rettificato con deliberazione n.53 del 31/05/2022, sono finanziate attraverso l'utilizzo dei fondi statali attribuiti all'Ente a seguito dell'emergenza sopra-detta, per la cui quantificazione residua si rinvia alla relativa certificazione ministeriale in scadenza al 31/05/2022, e in parte con le risorse del bilancio derivanti dalla fiscalità generale dell'ente;

considerato che si deve procedere alla determinazione e approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022, modulate in modo da coprire il 100% dei costi inclusi nel piano finanziario, come di seguito rielaborati sulla base di quanto sopra:

Descrizione	Costi fissi	Costi variabili	Totale
Costi da piano economico finanziario 2022	2.259.654,00	4.100.448,00	6.360.102,00
Contributo MIUR	-2.283,00	-11.873,00	-14.156,00
Riduzioni per minor attitudine a produrre rifiuti	132.834,53	240.591,47	373.426,00
Totale	2.390.204,53	4.329.166,47	6.719.371,00

Percentuale costi fissi sul totale dei costi PEF 2022 35,57%

Percentuale costi variabili sul totale dei costi da PEF 2022 64,43%

Visto il D.P.R. 158/1999 “regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, con cui sono stati stabiliti i criteri per la commisurazione della tassa sui rifiuti, prescrivendo che il totale delle entrate relative ad un determinato anno debba necessariamente essere uguale alla somma di tutti i costi;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e i costi variabili fra utenze domestiche e non domestiche tenendo conto del maggior contributo alla raccolta differenziata delle utenze domestiche, come segue:

- Utenze domestiche 71%
- Utenze non domestiche 29%

Ritenuto altresì di utilizzare, per il calcolo delle tariffe TARI secondo le modalità di cui al D.P.R. 158/1999, i seguenti coefficienti, dando atto che per il coefficiente kb, in continuità con gli anni precedenti, è stato prescelto un valore intermedio fra il minimo ed il massimo previsti nella relativa tabella, anziché il valore minimo come per gli altri coefficienti;

Dato atto che, sulla base di quanto sopra, i coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa sono quelli di seguito riportati:

a) Utenze domestiche:

- *Per il calcolo della parte fissa: ka* come da tabella 1a, area geografica “Centro”, del D.P.R. 158/1999;
- *Per il calcolo della parte variabile: kb* come da tabella 2 del D.P.R. 158/1999, valore determinato fra il minimo ed il massimo previsti, come di seguito riportato:

Occupanti	Kb min	Kb max	Ps	kb
1	0,60	1,00	33%	0,73
2	1,40	1,80	30%	1,52
3	1,80	2,30	22%	1,91
4	2,20	3,00	10%	2,28
5	2,90	3,60	5%	2,94
6 o più	3,40	4,10	5%	3,44

b) Utenze non domestiche:

- *Per il calcolo della parte fissa: kc* come da tabella 3a, area geografica “Centro”, del D.P.R. 158/1999, valore minimo;
- *Per il calcolo della parte variabile: kd* come da tabella 4a, area geografica “Centro” del D.P.R. 158/1999, valore minimo;

Vista l’allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2022 per le utenze domestiche e non domestiche (allegato sub lett. A), determinate sulla base dei dati sopra riportati e delle banche dati dei contribuenti, applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Visti:

- l’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali e dei regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
- l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006 secondo cui gli enti locali “*deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s’intendono prorogate di anno in anno*”;
- i commi da 641 a 668, art. 1, della legge n.147/2013, come modificati dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella legge 68/2014, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti ed in particolare il comma 683 che testualmente recita : “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...*”;
- l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

Dato atto che, in deroga alle sopra citate disposizioni legislative, l’art. 3, comma 5 quinquies, del decreto legge 30/12/2021 n. 228 (*Milleproroghe*), convertito con modificazioni con legge 15/2022, ha disposto che a decorrere dall’anno 2022, i comuni, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, svincolandolo così dal termine per l’approvazione del bilancio, prorogato al 31 maggio 2022 dal comma 5-sexiesdecies del sopracitato art. 3;

Visto l’art. 43 comma 11 del D.L. 17/05/2022, n. 50, che ha modificato il soprarichiamato art. 3, comma 5 quinquies, aggiungendo i seguenti periodi: “*Nell’ipotesi in cui il termine per la*

deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”.

Rilevato che il bilancio di previsione 2022, è stato approvato con propria delibera n. 93 del 30/12/2021, per cui con atto successivo saranno apportate allo stesso le variazioni conseguenti alla definizione del PEF 2022, come validato dall'Ente territorialmente competente ed approvato in data odierna;

Rilevato che, nelle more dell'adozione e validazione del PEF 2022, con deliberazione consiliare n. 92 del 30/12/2021 sono state provvisoriamente confermate per l'anno corrente le tariffe TARI vigenti per l'anno 2021, di cui alla deliberazione di C.C. n. 40 del 30/06/2021;

Ritenuto, pertanto, necessario revocare la soprarichiamata delibera consiliare n. 92 del 30/06/2021 e procedere all'approvazione delle tariffe TARI definitive valevoli per l'anno 2022;

dato atto altresì che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come modificato dall'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, convertito nella L. n. 58/2019, al comma 15 stabilisce testualmente che *“a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”*; al comma 15 ter prevede inoltre che *“a decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*

visto il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

visto il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

visto il parere della Commissione Consiliare competente, il cui verbale è conservato in atti;

visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del suddetto D.lgs. 267/2000, allegati al presente atto;

visto il parere dell'organo di revisione rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1 , lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del D.L. 174/2012;

Tenutasi la votazione con modalità elettronica, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne proclama l'esito come segue:

Consiglieri presenti N.23 Votanti N.22

Favorevoli N.16

Contrari N.6 (Boggi,Casucci,Marmeggi,Diversi,Marzaro,Taccini)

Astenuti N.1 (Vitiello)

Stante l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata la deliberazione in oggetto

DELIBERA

- 1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 , le tariffe TARI per l'anno 2022, relative alle utenze domestiche e non domestiche, di cui all'allegato sub A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3) Di revocare, quindi, la delibera consiliare n. 92 del 30/06/2021 con cui, nelle more dell'adozione e validazione del PEF 2022, sono state provvisoriamente confermate per l'anno corrente le tariffe TARI vigenti per l'anno 2021, di cui alla deliberazione di C.C. n. 40 del 30/06/2021;
- 4) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Pisa nella misura del 5%;
- 5) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente provvedimento hanno effetto dal 1 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 e diventano efficaci, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella L 214/2011, a seguito della pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze ;
- 6) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it , nei tempi previsti dall'art. 13, comma 15 ter del decreto legge n. 201/2011, convertito nella legge 214/2011;
- 7) Di incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione il Servizio Entrate dell'Ente.

Successivamente , con separata votazione, con modalità elettronica, avente il seguente esito

Consiglieri presenti	N.23	Votanti	N.22
Favorevoli	N.16		
Contrari	N.6(Boggi,Casucci,Marmeggi,Diversi,Marzaro,Taccini)		
Astenuti	N.1 (Vitiello)		

Il Consiglio Comunale dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267 del 18/8/2000;

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio
Paolo Pardini

IL Segretario Generale
Dott.ssa Paola Maria La Franca
(atto sottoscritto digitalmente)

Sheet1

TARIFFE DOMESTICA		
N. occ.	Fisso €/mq	Variabile €
1	0,91779	110,42
2	1,00317	229,29
3	1,08854	288,13
4	1,17392	343,94
5	1,24862	442,75
6	1,31265	518,17

TARIFFE NON DOMESTICA			
TIPO ATT.	DESCRIZIONE	Fisso €/mq	Variab. €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto, stazioni, caserme	1,46217	2,65973
2	Cinematografi e teatri	1,32615	2,40578
3	Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non al servizio di alcuna vendita diretta	1,46217	2,67309
4	Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi, palestre	2,51629	4,53089
5	Stabilimenti balneari	1,53018	2,74660
6	Sale esposizioni, autosaloni	1,12213	2,01818
7	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante	3,67243	6,64932
8	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante	2,89034	5,21253
9	Case di cura e riposo	3,02635	5,48652
10	Ospedali	2,78832	5,04546
11	Uffici commerciali, agenzie finanziarie – viaggi – ippiche, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi, cliniche, studi medici – veterinari, ufficio postale	3,29838	5,94763
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,73420	3,12752
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli anche all'ingrosso	3,12836	5,64691
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari	3,26438	5,91422
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,44828	4,45070
16	Banchi di mercato beni durevoli settimanali	3,67243	6,61590
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista, saloni di bellezza, ecc.	3,33239	6,01446
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lavasecco	2,51629	4,54426
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista	2,95834	5,35955
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,08813	1,95804
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,46217	2,67309

Sheet1

22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo	11,05129	20,00141
23	Mense, tavole calde, birrerie, hamburgerie	9,07906	16,43952
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi)	8,33097	15,06956
25	Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, anche all'ingrosso	5,06659	9,16871
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	5,06659	9,15534
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	14,38367	25,99582
28	Ipermercati di genere misti	4,99858	9,02837
29	Banchi di mercato generi alimentari settimanali	11,83338	21,38474
30	Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi	2,51629	4,54426